

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 1 DEFINIZIONI E DEROGHE

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento.

NORME TECNICHE

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 2 IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso d'attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme d'omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 3 ORARI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi al di sopra dei limiti d'emissione sonora di zona è consentito nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

L'attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) o in aree di classe I e II senza la deroga prevista all'art.11. Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona al di fuori dell'orario scolastico, previa comunicazione ai sensi del presente Regolamento.

Art. 4
LIMITI MASSIMI

Il limite massimo d'emissione da non superare è di 70 dB(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite s'intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal DM 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

Art. 5
EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

***SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE,
OVVERO ALL'APERTO***

Art. 6
DEFINIZIONI

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art. 1 del presente Regolamento, quelle autorizzate ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS che utilizzano impianti d'amplificazione sonora, esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piano-bar, serate musicali, ecc.), alla condizione che non superino complessivamente 30 giornate nell'arco di un anno.

Art. 7
LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

Salvo quanto previsto all'art. 11 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio e, attualmente, risulta la seguente:

1. *l'area degli impianti sportivi di Via dei Cacciatori a Roccastrada;*
2. *un'area circoscritta all'interno del Parco del Chiusone a Roccastrada;*
3. *un'area circoscritta all'interno del Parco Fonte di Vandro a Sassofortino;*
4. *un'area circoscritta all'interno del Parco San Martino a Roccatederighi;*
5. *l'area circostante gli impianti sportivi dietro il centro civico, a Ribolla;*
6. *l'area degli impianti sportivi di Torniella;*
7. *l'area della pista polivalente di Via Vecchia a Sticciano Scalo.*

Nell'area Parco del Chiusone non possono essere allocati circhi o luna park di rilevanti dimensioni.

Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle sopra richiamate, dovrà essere indirizzata al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, accompagnata dalla valutazione di impatto acustico, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. Il Sindaco, sentito il parere dell'A.S.L. 9, autorizza lo svolgimento dell'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

Art. 8 ORARI

Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 04:00 del dì successivo nelle seguenti aree individuate dal PCCA:

- *l'area degli impianti sportivi di Via dei Cacciatori a Roccastrada;*
- *l'area circoscritta all'interno del Parco Fonte di Vandro a Sassofortino;*
- *l'area circoscritta all'interno del Parco San Martino a Roccatederighi;*

Nelle rimanenti aree individuate dal PCCA il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 24:00 ad eccezione dei giorni di venerdì e prefestivi dove il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 16:00 alle ore 01:00 del dì seguente.

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

Nelle località dove sono presenti più aree per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto per gli spettacoli di particolare rilevanza dovrà essere, di norma, preferita l'area maggiormente distante dalle abitazioni.

Art. 9 LIMITI MASSIMI

I limiti massimi d'emissione nelle seguenti aree:

- *l'area degli impianti sportivi di Via dei Cacciatori a Roccastrada;*

- *l'area circoscritta all'interno del Parco Fonte di Vandro a Sassofortino;*
- *l'area circoscritta all'interno del Parco San Martino a Roccatederighi;*

sono:

70 dB dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 01:00 del dì seguente;
65 dB dalle ore 01:00 alle ore 03:00 sempre del dì seguente;
60 dB dalle ore 03:00 alle ore 04:00 sempre del dì seguente.

Nelle restanti aree individuate dal PCCA per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, i limiti massimi d'emissione sono i seguenti:

70 dB In periodo diurno dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 22:00;

60 dB dalle ore 22:00 alle ore 01:00 del dì seguente quando consentito ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.

Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite s'intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal DM 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

NORME AMMINISTRATIVE

Art. 10

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI (e di effettuazione delle comunicazioni)

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli articoli precedenti necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

La suddetta comunicazione s'intende assorbita dalla richiesta della licenza di pubblica sicurezza ove prevista.

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dell'A.S.L. 9, autorizza lo svolgimento dell'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

Art. 11

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO

PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti del presente regolamento, il legale rappresentante dell'attività deve presentare al Sindaco domanda motivata completa degli allegati secondo la modulistica specifica.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.

ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 12

MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle 19. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, potatura, pulizia strade e/o parchi eseguiti per conto di una pubblica Amministrazione è consentito nel normale orario di lavoro e non è soggetto alle limitazioni di cui al comma precedente.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 13

MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 7.00 alle ore 22.00 dei giorni feriali e nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 14

ALLARMI ACUSTICI

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

Art 15
CONDIZIONATORI D'ARIA

Al fine dell'installazione di condizionatori d'aria che siano a servizio di attività produttive commerciali ed artigianali diverse da quelle ad esclusivo uso privato dovrà essere presentata documentazione previsionale d'impatto acustico ai sensi della DGR n° 788 del 13.07.1999. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata ai soli fini della prevenzione del disturbo eventualmente connessa con l'emmissione acustica di tali impianti restano pertanto salve tutte le altre autorizzazioni di natura edilizia.

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16
SANZIONI

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95 e all'art. 17 della L.R. n.89/1998.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art. 17
SOSPENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Allegato 1

(cantieri edili, stradali o assimilabili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.)

_____ della ditta _____
sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n.

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica

In fede.

data _____

firma _____

Allegato 2

(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.)

della manifestazione ditta

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale

(via, n.civico, telefono, fax)

C H I E D E

ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose,
l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

da effettuarsi in _____, via _____ n.

nei giorni dal _____ al

e negli orari

in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del
Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica.

In fede.

data _____

firma _____

Allegato 3

(cantieri, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)
COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.)

della _____ manifestazione ditta

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta)

sede legale

(via, n.civico, telefono, fax)

C O M U N I C A

che nei giorni dal _____ al

e negli orari

in _____ via

n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

1. planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
2. Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma _____